



tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81  
00144 Roma  
Tel. +39 06 591.74.69  
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2  
20145 Milano  
Tel. +39 02 480.12.534  
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10  
50132 Firenze  
Tel. +39 055 234.79.02  
Fax +39 055 234.79.09

[www.uhyitaly.com](http://www.uhyitaly.com)  
[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

*We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.*

**Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 – Sospensione provvisoria delle attività produttive ai fini del contenimento del contagio Covid-19 sull'intero territorio nazionale**

Allo scopo di adottare ulteriori misure per contrastare efficacemente l'emergenza Covid-19 sull'intero territorio del Paese, in data 22 marzo 2020 è stato pubblicato un altro Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che alleghiamo alla presente Taxnews, contenente misure urgenti che sospendono le attività produttive, ad eccezione di quelle elencate nel Decreto e di quelle consentite per effetto di altre disposizioni richiamate dal Decreto.

**1. Sospensione provvisoria delle attività produttive, salvo quelle espressamente elencate dal DPCM 22 marzo 2020**

Il Decreto dispone, dalla **data odierna e fino al 3 aprile 2020, la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle attività elencate nell'allegato 1 del Decreto stesso**, che potranno quindi continuare a svolgersi, nel rispetto di quanto disposto.

**Restano aperte**, oltre alle attività non sospese dal Decreto in commento, le attività consentite dal DPCM 11 marzo 2020, tra cui: **servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.**

**Restano inoltre consentite (non sono quindi sospese fino al 3 aprile 2020):**

a) le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese di cui all'allegato 1 (come detto accluso al Decreto);

b) i servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990: sono quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione. Restano, invece, in ogni caso chiusi musei, istituti e luoghi della cultura e i servizi che riguardano l'istruzione, ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

c) le attività di cui alla lettera f), g) e h) del Decreto in commento, tra cui i trasporti.

E' stato previsto che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento negli ambienti di lavoro della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali.

**2. Altre attività che restano sospese per effetto di altre disposizioni richiamate dal DPCM 22 marzo 2020**

Per espressa previsione del Decreto 22 marzo 2020, per le attività commerciali **restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 11 marzo 2020 (prorogate dal**

**Decreto odierno fino al 3 aprile 2020), quindi, in sostanza:** a) si conferma la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020. Restano quindi aperte anche edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, e i mercati limitatamente alle attività di vendita di soli generi alimentari; b) perdura la sospensione delle attività di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, e ad esclusione della consegna a domicilio, ovviamente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e di tutte le norme igienico-sanitarie, sia per il confezionamento che per il trasporto dei beni, c) perdura la sospensione dei servizi alla persona, salvo le seguenti attività: lavanderia e pulitura di articoli tessili e di pelliccia; attività delle lavanderie industriali e altre lavanderie, servizi funebri e attività connesse.

Come previsto dal Decreto in commento, per effetto del combinato disposto dell'art. 1, punto 2, del DPCM 11 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), dell'Ordinanza del Ministero della salute, fino al 3 aprile 2020 (come da proroga rispetto alla precedente data del 25 marzo 2020), restano chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio e rifornimento di carburante, ad esclusione di quelli situati lungo le autostrade che possono vendere solo

prodotti da asporto o da consumarsi fuori dei locali. Restano aperti quelli siti negli ospedali, negli aeroporti e lungo la rete stradale.

### **3. Regole per le attività produttive sospese dal DPCM 22 marzo 2020**

In ogni caso, resta consentito lo svolgimento delle attività lavorative sospese dal Decreto 22 marzo 2020 in commento, nel caso in cui siano organizzate in **modalità a distanza o lavoro agile**. Tra le attività che **non sono sospese** vi sono anche le **attività professionali**.

Come richiamato dal Decreto, per tutte le **attività produttive e professionali non sospese** restano in **vigore** le **"raccomandazioni"** del DPCM 11 marzo 2020: a) massimo utilizzo del lavoro agile o in modalità a distanza ove possibile, b) incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, c) sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione, d) assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale, e) incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le imprese le cui **attività sono sospese** per effetto del Decreto **del 22 marzo 2020 hanno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione dall'attività**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

[info@uhyitaly.com](mailto:info@uhyitaly.com)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01807)

(GU n.76 del 22-3-2020)

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della

salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

#### Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attivita' sono sospese per effetto del presente decreto completano le attivita' necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

## Art. 2

### Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, gia' fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Conte

Il Ministro della salute  
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli  
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521

Allegato 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attivita' dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma

22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit�
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attivit� di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attivit� di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attivita' di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attivita' di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attivita' finanziarie e assicurative
69	Attivita' legali e contabili
70	Attivita' di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attivita' degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
	Attivita' professionali, scientifiche e

74	tecniche	
+-----+	+-----+	+-----+
75	Servizi veterinari	
+-----+	+-----+	+-----+
80.1	Servizi di vigilanza privata	
+-----+	+-----+	+-----+
80.2	Servizi connessi ai sistemi di  vigilanza	
+-----+	+-----+	+-----+
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione	
+-----+	+-----+	+-----+
82.20.00	Attivita' dei call center	
+-----+	+-----+	+-----+
82.92	Attivita' di imballaggio e  confezionamento conto terzi	
+-----+	+-----+	+-----+
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri,  giornali e riviste	
+-----+	+-----+	+-----+
84	Amministrazione pubblica e difesa;  assicurazione sociale obbligatoria	
+-----+	+-----+	+-----+
85	Istruzione	
+-----+	+-----+	+-----+
86	Assistenza sanitaria	
+-----+	+-----+	+-----+
87	Servizi di assistenza sociale  residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
88	Assistenza sociale non residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
94	Attivita' di organizzazioni economiche,  di datori di lavoro e professionali	
+-----+	+-----+	+-----+
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer  e periferiche	
+-----+	+-----+	+-----+
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni  fissi, cordless e cellulari	
+-----+	+-----+	+-----+
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre  apparecchiature per le comunicazioni	
+-----+	+-----+	+-----+
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di  articoli per la casa	
+-----+	+-----+	+-----+
97	Attivita' di famiglie e convivenze come  datori di lavoro per personale  domestico	
+-----+	+-----+	+-----+